



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **5 settembre 2014**

N. **701**

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU), tassa per i servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti (TARI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre Chieti, alle ore 8.30, nella sala delle riunioni dei locali ex Upim, in Corso Marrucino 76, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere (come da nota del Presidente prot. 40138 del 22 luglio 2013), previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 2^ convocazione ed in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

	P.	A.
1) Aceto Liberato		X
2) Bucci Enrico	X	
3) Carbone Alessandro		X
4) Cavallo Achille	X	
5) Costa Stefano	X	
6) Costantini Diego	X	
7) De Lio Mario	X	
8) Di Biase Carla		X
9) Di Crecchio Ezio	X	
10) Di Fabrizio Domenico	X	
11) Di Felice Raffaele	X	
12) Di Giovanni Marco Filippo		X
13) Di Gregorio Riccardo	X	
14) Di Iorio Alessio	X	
15) Di Labio Giuseppe	X	
16) Di Paolo Giovanni		X
17) Di Paolo Marco	X	
18) Di Pasquale Franco	X	
19) Di Renzo Palmerino	X	
20) Di Salvatore Renato		X

	P.	A.
21) Di Stefano Fabrizio		X
22) Donatelli Stefania	X	
23) El Zohbi Bassam		X
24) Febo Luigi	X	
25) Giardinelli Alessandro	X	
26) Ginefra Vincenzo		X
27) Iacobitti Enrico		X
28) Marino Graziano	X	
29) Marino Marco	X	
30) Marrone Ennio	X	
31) Marzoli Alessandro		X
32) Michetti Marcello	X	
33) Milozzi Luigi	X	
34) Orsini Alessandro	X	
35) Ricci Francesco	X	
36) Rispoli Stefano	X	
37) Salvatore Gabriele	X	
38) Tacconelli Donato	X	
39) Tavoletta Silvio		X
40) Vitale Emiliano	X	
41) Di Primio Umberto – Sindaco	X	

Totale presenti 29. Totale assenti 12.

Presiede l'arch. Marcello MICHETTI, indi il Presidente vicario dott. Stefano RISPOLI.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
FEBBO	Maria Rita	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore		X
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
D'INGIULLO	Marco	Assessore	X	
GIAMPIETRO	Giuseppe	Assessore		X
MARROCCO	Dario	Assessore		X
MELIDEO	Roberto	Assessore	X	
RUSSO	Marco	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore		X

Seduta del 5 settembre 2014

Delibera n. 701

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU), tassa per i servizi indivisibili (TASI) e tassa per rifiuti (TARI).

Il Presidente arch. Marcello Michetti constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta di II convocazione, alle 9.30, dichiara aperti i lavori..

Il cons. Costa chiede un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa del vigile urbano Gino De Rosa.

L'Assemblea osserva un minuto di silenzio.

Seguono gli interventi dei consiglieri Febo, Giardinelli e Salvatore per mozione d'ordine (come da de registrazione in atti).

Il Segretario Generale alle ore 9.39 procede all'appello per la verifica del numero legale richiesta del cons. Giardinelli .

All'appello risultano presenti n. 27 consiglieri:

Bucci, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio, Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Donatelli, Giardinelli, Marino G., Marino M., Marrone, Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Tacconelli, Vitale, il Sindaco.

Il cons. Di Labio interviene per fatto grave (come da de registrazione in atti).

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera in oggetto dando atto che la discussione è stata avviata e conclusa nel corso della seduta del 3 settembre 2014, durante la quale erano stati presentati diversi emendamenti e sub emendamenti (cfr delibera C.C. n. 700 del 3 settembre 2014).

Si dà atto che sono presenti in aula il Presidente e il direttore della Teateservizi, dott. Valerio Visini e dott. Luciano Iezzi.

Si dà atto che alle 9.46 entrano Febo e Tavoletta . I presenti sono n. 29.

Il cons. Febo chiede la presenza in aula del dirigente del settore Affari Finanziari.

Intervengono i consiglieri Bucci e Salvatore (come da de registrazione in atti).

Si dà atto che alle ore 9.53 entra in aula il dott. Franco Rispoli Dirigente del settore Affari finanziari.

Interviene il cons. De Lio per chiedere la rettifica di un errore materiale, dovuto ad un refuso , presente a pag. 22 del regolamento (come da de registrazione in atti).

Il Presidente chiede che si prende atto a verbale della dichiarazione del cons. De Lio.

Si dà atto che alle ore 9.54 entrano Di Giovanni e Di Biase . I presenti sono n. 31.

Si dà atto, altresì, che entra l'Assessore Mario Colantonio.

Intervengono i consiglieri Bucci,Febo, il dott. Franco Rispoli, il presidente di Teateservizi dott. Valerio Visini, il Presidente Michetti e il cons. Di Labio (come da de registrazione in atti).

Il cons. Febo alle ore 10.19 chiede la verifica del numero legale.

All'appello risultano presenti n. 29 consiglieri:

Bucci, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase,Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Giovanni, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Donatelli, Febo,Giardinelli, Marino M.,Marrone, Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Tacconelli, Tavoletta,Vitale.

Si dà atto che dopo l'appello entrano Aceto e il Sindaco. I presenti sono n. 31.

Si dà atto che il cons. Febo dichiara di ritirare l'emendamento n. 5 (come da de registrazione in atti).

Intervengono Febo, De Lio, Salvatore, Giardinelli, il Sindaco, nuovamente Salvatore il Presidente Michetti, Giardinelli, Febo e il Dott. Rispoli (come da de registrazione in atti).

Il Presidente, a questo punto, pone a votazione elettronica l'emendamento n. 1 (come sub emendato) che di seguito si trascrive, a firma del cons. Luigi Febo:

“”””” sostituire punto 2 dell'art. 39:

2. alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione decorre dalla data di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, nell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore

Con:

2. alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione decorre dalla data di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, nell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

Una eventuale riduzione di entrata, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, potrà essere compensata fino all'occorrenza, con una minore previsione di uscite

“””””

Il Presidente, all'esito della votazione elettronica dichiara respinto l'emendamento sopra trascritto avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti	29 (escono di Biase, Di Giovanni, Ricci e Tavoletta; rientrano Iacobitti e Marino G.)
Votanti	29
Favorevoli	8 (Di Iorio, Di Labio,Febo,Giardinelli,Iacobitti,Marino M.,Marrone, Salvatore)
Contrari	21 (Aceto,Bucci,Cavallo,Costa,Costantini, De Lio,Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Paolo M.,Di Pasquale, Di Renzo, Donatelli, Marino G., Michetti,Milozzi,Orsini,Rispoli, Tacconelli,Vitale, il Sindaco)

Il cons. Febo su invito del Presidente illustra l'emendamento n. 6 come sub emendato (come da deregistrazione in atti).

Intervengono Febo, Tacconelli il Presidente,Giardinelli e Salvatore (come da deregistrazione in atti).

Il cons. Giardinelli alle ore 11.36 chiede la verifica del numero legale.

All'appello risultano presenti n. 28 consiglieri:

Aceto,Bucci, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio,Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Donatelli, Febo,Giardinelli, Iacobitti, Marino G.,Marrone, Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Vitale e il Sindaco.

**Si dà atto che dopo l'appello esce il presidente Michetti. I presenti sono n. 27.
Assume la presidenza il dott. Stefano Rispoli, presidente vicario.**

Prendono la parola i consiglieri Salvatore e Bucci (come da de registrazione in atti).

**Si dà atto che alle ore 11.48 rientra Michetti e riassume la presidenza. I presenti sono n. 28.
Si dà atto, altresì, che entrano Carbone e Tacconelli. I presenti sono n. 30.**

Il Presidente comunica che, a seguito di intervenuto accordo con i capigruppo di minoranza, sono stati ritirati quasi tutti gli emendamenti e i sub emendamenti presentati e che verranno discussi e votati solo i seguenti emendamenti: ex 15,ex 14, ex 17, ex 18 , la precisazione del cons. De Lio per la rettifica dell'errore materiale presente a pg. 22 del Regolamento, e gli emendamenti ex 27, ex 40 ed ex 41 (come da de registrazione in atti)

Intervengono i consiglieri Febo, Di Labio e Milozzi per chiedere che alcuni emendamenti ritirati vengano considerati come raccomandazione per l'anno 2015. (come da deregistrazione in atti).

**Si dà atto che alle ore 12.31 entra Di Gregorio. I presenti sono n. 31.
Si dà atto, altresì, che entra l'assessore Dario Marrocco.**

Seguono gli interventi di Di Labio e del Presidente in merito alla prosecuzione dei lavori (come da de registrazione in atti).

Il Presidente, quindi, pone a votazione elettronica la precisazione che di seguito si trascrive, a firma del cons. De Lio :

“ Precisazione per un refuso materiale al regolamento IUC”

“”” Considerato l’evidente errore materiale, si richiede la modifica dell’art.47, comma 1, al secondo rigo, con la citazione “art.45” a sostituzione dell’art.”44”
“””

Il Presidente, a seguito della votazione elettronica, dichiara approvata la precisazione sopra riportata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti 32 (rientrano Di Giovanni e Marino M.; esce Marrone)

Votanti 32

Favorevoli 32 (Aceto, Bucci, Carbone, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio, Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Giovanni, Di Gregorio, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Donatelli, Febo, Giardinelli, Iacobitti, Marino G., Marino M., Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Tacconelli, Vitale, il Sindaco)

Il Presidente comunica che gli emendamenti ex 40 ed ex 41 sono stati ritirati perché uguali agli emendamenti ex 17 ed ax 18.

Intervengono i consiglieri Bucci e Di Renzo (come da deregistrazione in atti)

Si dà atto che alle ore 12.52 entrano El Zohbi, Di Stefano e Di Biase. I presenti sono n. 35.

Il Presidente a questo punto pone a votazione elettronica l’emendamento n. 2 (ex n. 14), che di seguito si trascrive, a firma del cons. Di Labio ed altri:

“”””” si propone la modifica del regolamento IUC come segue:

- a) aggiungere all’art. 39, comma 3, la lettera g/bis) con la seguente motivazione: unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 a cui non sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero la condizione che l’handicap del familiare non abbia connotazione di gravità, come precisato

al comma 3 dell'art. 3, della stessa legge, senza limitazioni di percentuale e con reddito ISSE complessivo dell'intero nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00: riduzione del 25%.
La riduzione non comporta variazione di bilancio.

“”””

Il Presidente, all'esito della votazione dichiara approvato l'emendamento n. 2 (ex n.14) avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti : 35

Votanti : 35

Favorevoli : 35 (Aceto, Bucci, Carbone, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Giovanni, Di Gregorio, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Di Stefano, Donatelli, El Zohbi, Febo, Giardinelli, Iacobitti, Marino G., Marino M., Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Tacconelli, Vitale, il Sindaco)

Il Presidente a questo punto pone a votazione elettronica l'emendamento n. 3 (ex n. 15), che di seguito si trascrive, a firma del cons. Di Labio ed altri:

“”””” si propone la modifica del regolamento IUC come segue:
all'art. 39, comma 3, lett. g) , sostituire le parole “individuati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, senza limitazioni di percentuale” con “a cui sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero a condizione che l'handicap del familiare abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92” e sostituire “..., non superiore a € 15.000,00” con “...non superiore a 20.000,00.

“””””

Il Presidente, all'esito della votazione dichiara approvato l'emendamento n. 3 (ex n.15) avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti : 35

Votanti : 35

Favorevoli : 35 (Aceto, Bucci, Carbone, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Giovanni, Di Gregorio, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Di Stefano, Donatelli, El Zohbi, Febo, Giardinelli, Iacobitti, Marino G., Marino M., Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Tacconelli, Vitale, il Sindaco)

Il Presidente a questo punto pone a votazione elettronica l'emendamento n. 4 (ex n. 17), che di seguito si trascrive, a firma del cons. Di Labio ed altri:

“”””” si propone la modifica del regolamento IUC come segue:

a) all'art 39, comma 2, alla fine, sostituire “corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore” con “corredata da dichiarazione attestante l'uso di apposito contenitore per compostaggio domestico” ed aggiungere “tale riduzione può essere cumulata con una sola altra agevolazione;

b) all'art. 41, comma 1, alla fine dopo le parole “...quelle più favorevoli”. Aggiungere le parole “ad eccezione del compostaggio dei propri scarti organici di cui all'art. 39, comma 2”.

Le due modifiche, in sintonia tra loro, non comportano variazioni di bilancio in quanto, in via presuntiva, ambedue ricomprese nelle previsioni già formulate.

“””””

Il Presidente, all'esito della votazione dichiara approvato l'emendamento n. 4 (ex n.17) avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti : 35

Votanti : 35

Favorevoli : 35 (Aceto, Bucci, Carbone, Cavallo, Costa, Costantini, De Lio, Di Biase, Di Crecchio, Di Fabrizio, Di Felice, Di Giovanni, Di Gregorio, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Di Stefano, Donatelli, El Zohbi, Febo, Giardinelli, Iacobitti, Marino G., Marino M., Michetti, Milozzi, Orsini, Ricci, Rispoli, Salvatore, Tacconelli, Vitale, il Sindaco)

Il Presidente a questo punto pone a votazione elettronica l'emendamento n. 5 (ex n. 18), che di seguito si trascrive, a firma del cons. Di Labio ed altri:

“”””” Si propone la modifica del regolamento IUC come segue:

1. modificare l'art. 39, comma 1, lettera a), portando la riduzione dal 30% al 15%;
2. modificare l'art. 40, comma 1, lettera c) portando la riduzione dal 20% al 40%.

In relazione a quanto sopra si osserva che la riduzione, di cui al primo punto, risulta incidere per € 5.000,00 in diminuzione sul presunto mancato gettito, mentre l'aumento, di cui al secondo mancato gettito, risulta incidere per € 5.000,00 in aumento sul presunto mancato gettito, per cui le due variazioni si compensano e sono economicamente in equilibrio e non richiedono modifiche al bilancio.

“””””

Il Presidente, all'esito della votazione dichiara approvato l'emendamento n. 5 (ex n.18) avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti : 35

Votanti : 31

Favorevoli : 31 (Aceto, Carbone, ,Costa,Costantini,De Lio, Di Biase,Di Crecchio, Di Fabrizio,Di Felice, Di Giovanni, Di Iorio,Di Labio, Di Paolo M., Di Pasquale, Di Renzo, Di Stefano,Donatelli, El Zohbi,Febo, Giardinelli, Iacobitti,Marino G., Marino M., Michetti,Orsini, Ricci,Rispoli,Salvatore,Tacconelli,Vitale, il Sindaco)

Astenuti 4 (Bucci,Cavallo,Di Gregorio,Milozzi)

Il Presidente a questo punto pone a votazione elettronica l'emendamento n. 6 (ex n. 27), che di seguito si trascrive, a firma del cons. Giardinelli ed altri:

“””” Sostituire all’art. 39 “Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche”:

inserire al punto f) le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito da indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi INPS: esenzione;

la parola “unicamente” dopo la frase: “il cui reddito è costituito”

in modo che la frase venga in questo modo compiuta:

“Le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi INPS: esenzione.

“””””

Il Presidente, all’esito della votazione dichiara approvato l'emendamento n. 6 (ex n.27) avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti : 34 (esce Di Renzo)

Votanti : 34

Favorevoli : 34 (Aceto, Bucci, Carbone, Cavallo,Costa,Costantini,De Lio, Di Biase, Di Crecchio,Di Fabrizio,Di Felice, Di Giovanni,Di Gregorio, Di Iorio, Di Labio, Di Paolo M.,Di Pasquale, Di Stefano,Donatelli, El Zohbi,Febo,Giardinelli, Iacobitti,Marino G., Marino M., Michetti,Milozzi,Orsini,Ricci,Rispoli,Salvatore,Tacconelli,Vitale, il Sindaco)

Si dà atto che rientra Di Renzo. I presenti sono n. 35.

Il Presidente ribadisce che gli emendamenti n. 7 (ex 40) e n. 8 (ex 41) sono stati ritirati perché uguali agli emendamenti 5 e 6 (come da deregistrazione in atti).

Intervengono per le dichiarazioni di voto i consiglieri :

Salvatore per dichiarare che il gruppo PD pur essendo presente in aula non parteciperà alla votazione (come da deregistrazione in atti);

Di Labio per dichiarare il voto favorevole del gruppo “Il Popolo di Chieti” (come da deregistrazione in atti);

Bucci per dichiarare il voto favorevole del Gruppo MISTO (come da deregistrazione in atti);
Giardinelli per dichiarare il voto di astensione del gruppo “Scelta civica” (come da deregistrazione in atti);
De Lio per dichiarare il voto favorevole dell’UDC (come da de registrazione in atti),
Costa per dichiarare il voto favorevole del gruppo PDL_FI (come da deregistrazione in atti)
Di Renzo per dichiarare il voto favorevole del gruppo “Alleanza per Di Primio” (come da de registrazione in atti);
Di Paolo Marco per mozione d’ordine (come da de registrazione in atti).

Il Presidente a questo punto pone a votazione elettronica la proposta di delibera così come emendata e, all’esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti	34	(escono Carbone, Di Gregorio; rientra Tavoletta)
Votanti	24	
Favorevoli	24	(Aceto,Bucci,Cavallo,Costa,Costantini,De Lio,Di Biase, Di Crecchio, Di Fabrizio,Di Felice,Di Labio,Di Paolo M., Di Pasquale,Di Renzo, Di Stefano,Donatelli,Marino G.,Michetti,Milozzi,Orsini,Rispoli, Tacconelli,Vitale,il Sindaco)
Astenuti	3	(El Zohbi,Giardinelli,Tavoletta)
Non partec.	7	(Di Giovanni, Di Iorio,Febo,Iacobitti,Marino M.,Ricci,Salvatore)

Il Presidente, subito dopo, pone a votazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della deliberata così come emendata e, all’esito del voto la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti	34	(rientra Di Gregorio; esce Giardinelli)
Votanti	26	
Favorevoli	26	(Aceto,Bucci,Cavallo,Costa,Costantini,De Lio,Di Biase, Di Crecchio, Di Fabrizio,Di Felice,Di Labio,Di Paolo M., Di Pasquale,Di Renzo, Di Stefano,Donatelli, El Zohbi,Marino G.,Michetti,Milozzi,Orsini, Rispoli, Tacconelli,Tavoletta,Vitale,il Sindaco)
Astenuti	1	(Di Gregorio)
Non partec.	7	(Di Giovanni, Di Iorio,Febo,Iacobitti,Marino M.,Ricci,Salvatore)

La delibera approvata, così come emendata, è la seguente :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- ☐ IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- ☐ TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- ☐ TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO , altresì, che :

- con deliberazione di consiglio comunale n. 414 del 28/9/2012 è stato approvato il regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;
- con la deliberazione di consiglio comunale n. 573 del 29/11/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo;

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

Preso atto che per quanto concerne l'Imposta Municipale propria le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare sopra richiamata n 414 del 28/9/2012, devono essere riesaminate rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui vengono riviste in ambito I.U.C.;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato ed il regolamento TARES anch'esso sopra richiamato, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento mediante F24 e bollettino di CCP assimilato;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU;
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

Visto infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

Ricordato, altresì, che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga" (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni. Per quanto riguarda, in particolare le agevolazioni, si prevede la possibilità di finanziarle a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono, in particolare, ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 TUEL Dlgs 267/2000;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Chieti a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e la disciplina il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni, nonché la TARI, atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento TARES;
3. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC", costituito da n. 64 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
5. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 e succ. modificaz. ed integraz. che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 2011 e succ. modificaz. ed integraz. , e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
7. di trasmettere il presente atto alla Società Teateservizi srl per gli adempimenti conseguenti;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CHIETI

701

----- , -----
IV SETTORE

Cod.Fisc. 00098000698

Proposta di deliberazione di Giunta /Consiglio Comunale.

OGGETTO : *APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E TASSA PER RIFIUTI (TARI) .*

Parere previsto dell' art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000

Il sottoscritto Dott. *Frances Rizzo* nella sua qualità di Dirigente il IV Settore AA.FF., ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sull'atto specificato in oggetto.

Data *19/8/2014*

firma

P. e
26.8.2014

COMUNE DI CHIETI

Provincia di Chieti

701

OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – COMPONENTE IMPOSTA IMU, TASI E TARI”.

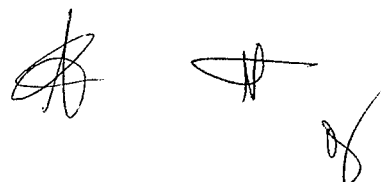
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 26 agosto 2014, alle ore 10.00, in Chieti presso la sede del Comune, Corso Marrucino, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dott. Silverio Salvatore, Presidente, il Dott. Dott. Paolo Consalvi e il Dott. Valerio D'Amicodatri, membri del collegio, per l'esame del regolamento IUC.

RICHIAMATO

- l'art.239 del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:
- al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;
- al comma 1 bis, prevede che “nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione della Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;
- l'art.27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo Bilancio di Previsione fa riferimento;
- letta la proposta di delibera di Consiglio Comunale del 19/8/2014 (Settore IV) avente ad oggetto quanto sopra riportato;

DATO ATTO



- che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale "I.U.C." i cui presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;
- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risulta composta di tre distinti tributi:
 1. Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all'art.1, comma 707 della Legge 147/2013.
 2. T.A.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili.
 3. T.A.R.I., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;
- che per esigenza di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione e/o modificazione, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico Regolamento l'Imposta Unica comunale che nel dettaglio si compone dei sopra citati tributi IMU, TASI e TARI.

ESAMINATI

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale del 19/8/2014 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- la bozza di Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 639 a 737, della Legge 147/2013, con il quale vengono disposte la disciplina, i criteri e le modalità di gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle seguenti parti:

TITOLO 1 – “Disposizioni Generali” costituito da n.4 articoli;

TITOLO 2 – “I.M.U.” costituito da n.15 articoli (dall'articolo 5 all'articolo 19 – recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria);

TITOLO 3 – “T.A.R.I.” costituito da n.25 articoli (dall'articolo 20 all'articolo 44 – recante la disciplina della Tassa sui Rifiuti);



TITOLO 4 – “TA.S.I.” costituito da n.8 articoli (dall’articolo 45 all’articolo 52 – recante la disciplina del Tributo Comunale per i servizi indivisibili);

TITOLO 5 – “Disposizioni comuni” costituito da n.12 articoli (dall’articolo 53 all’articolo 64 – recante le disposizioni comuni);

CONSTATATO

- che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il Regolamento sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014, salvo comunque l’approvazione di tariffe e di coefficienti e il completamento degli adempimenti previsti dalla legge.
- la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014), con riguardo alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Dlgs 267/2000(TUEL);

CONSIDERATO

- che appare raccomandabile nella stesura del regolamento avere in considerazione il contenuto del comma 658 L. 147/2013;
- che appare raccomandabile osservare attentamente la disciplina sulla copertura del costo del servizio TARI e, in particolare, attivando correttamente i procedimenti - e le verifiche relative – previsti dagli artt. 28, 29 e 30 del regolamento;
- che, in conseguenza dell’istituzione della IUC e con l’approvazione del regolamento nonché delle aliquote e tariffe, saranno individuate specifiche voci di entrata di cui i Dirigenti interessati dovranno assicurare l’attendibilità in relazione agli effetti sul redigendo bilancio di previsione dell’Ente;
- che a norma dell’art.57 dell’approvando regolamento la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo con determinazione dei relativi poteri e prerogative ed appare dunque raccomandabile eseguire tempestivamente tale adempimento anche prima della trasmissione alla società Teateservizi s.r.l. del deliberato consiliare;

ESPRIME

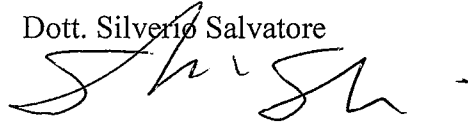


per quanto di sua competenza, anche alla luce delle riportate raccomandazioni, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di Chieti, del Regolamento di attuazione dell'Imposta Unica Comunale così come proposto al Consiglio Comunale dell'Ente.

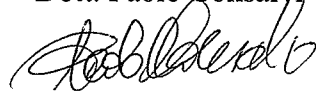
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

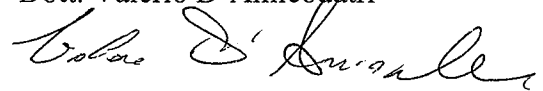
Dott. Silverio Salvatore



Dott. Paolo Consalvi



Dott. Valerio D'Amicodatri



COMUNE DI CHIETI 701

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	<i>oggetto del titolo</i>	
Art. 6 -	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 7 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione</i>	
Art. 8 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 9 -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	
Art. 10 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
Art. 11 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 12 -	<i>Riduzione per i terreni agricoli</i>	
Art. 13 -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
Art. 14 -	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	
Art. 15 -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	
Art. 16 -	<i>Esenzioni</i>	
Art. 17 -	<i>Quota statale del tributo</i>	
Art. 18 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 19 -	<i>Dichiarazione</i>	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 20 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 21 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 22 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 23 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 24 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 25 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 26 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzione</i>	
Art. 27 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	
Art. 28 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 29 -	<i>Copertura dei costi dei servizi di gestione rifiuti</i>	
Art. 30 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 31 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 32 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 33 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	

Art. 34	-	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 35	-	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 36	-	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 37	-	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 38	-	<i>Zone non servite</i>	
Art. 39	-	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 40	-	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche</i>	
Art. 41	-	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 42	-	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 43	-	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 44	-	<i>Riscossione</i>	
		TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 45	-	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 46	-	<i>Servizi indivisibili</i>	
Art. 47	-	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 48	-	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 49	-	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 50	-	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 51	-	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 52	-	<i>Importi minimi</i>	
		TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 53	-	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 54	-	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 55	-	<i>Rimborsi</i>	
Art. 56	-	<i>Contenzioso</i>	
Art. 57	-	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 58	-	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 59	-	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 60	-	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 61	-	<i>Importi minimi</i>	
Art. 62	-	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 63	-	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 64	-	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

701

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Chieti, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del tributo è il Comune di Chieti, relativamente agli immobili che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e ulteriormente modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - a) nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - b) nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

701

ART. 5

OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Chieti dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, e ss.mm.ii.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Chieti. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Chieti in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 10.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

701

ART. 10

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, lettera a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio competente con apposita perizia. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente. Detta dichiarazione dovrà essere inoltrata nel termine di 60 giorni dalla data d'inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

ART. 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine stabilito dalla normativa vigente, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si applicano le disposizioni approvate con provvedimento comunale.

ART. 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

ART. 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data stabilita dalla normativa vigente. In caso di mancata pubblicazione entro il termine anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a

conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente.

ART. 19 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

701

ART. 20 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 22.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 21 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'elenco delle sostanze assimilate ai rifiuti urbani è riportato nell'allegato A del presente regolamento .

ART. 22 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore ad un anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 23 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 24**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura del servizio idrico;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 25**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

ART. 26

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 27.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

categoria di attività	categoria	% di abbattimento della superficie
falegnameria	18	45
autocarrozzeria	19	45
autofficina per riparazioni veicoli	19	45
gommisti	19	45
autofficina per elettrauto	19	40
distributori di carburanti	4	25
rosticceria	22	45
lavanderia	17	40
verniciatura	19	45
galvanotecnici	21	45
fonderie	21	50
Ambulatori medici, dentistici, veterinari	11	20

Per eventuali attività non considerate nella precedente tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati

agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 27

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo nelle seguenti percentuali:

Quantità di rifiuti avviati al recupero	% di abbattimento della tariffa
Da 0 a 9,9 tonnellate	0%
Da 10 a 30 tonnellate	15%
Oltre 30 tonnellate	25%

ART. 28

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dagli art. 32 e 34 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 30. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 29

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto dal Settore competente.
2. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

ART. 31
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

ART. 32
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 33
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, al 1° gennaio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata fuori sede e anche all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, e nel caso di studenti fuori sede per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da un occupante, da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 34

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 35

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Salvo dimostrazione di autonoma e distinta utilizzazione per superfici non inferiori a 50mt.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 36 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 54.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 54.

ART. 37 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 38 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare, definita "porta a porta"

ART. 39 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **15%**;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **30 %**.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **20 %**. La riduzione decorre dalla data di attivazione del compostaggio ed è subordinata alla presentazione, nell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e **corredata da dichiarazione attestante l'uso di apposito contenitore per compostaggio domestico. Tale riduzione può essere cumulata con una sola altra agevolazione.**

3. La tariffa si applica in misura ridotta o esente alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) tutte le unità immobiliari, escludendo le categorie C/1, C/3 e D, ubicate nelle immediate vicinanze della discarica Casoni, nel raggio di metri 1000 e meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale: esenzione;
- b) tutte le unità immobiliari escludendo le categorie C/1, C/3 e D, ubicate su via Penne e via G. Di Vittorio, come meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale: esenzione;
- c) tutte le unità immobiliari escludendo le categorie C/1, C/3 e D, ubicate nelle immediate vicinanze degli impianti di trattamento reflui, siti in località Buon Consiglio, zona industriale Chieti Scalo e Valle Para, nel raggio di 250 metri e meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale: esenzione;
- d) tutte le unità immobiliari escludendo le categorie C/1, C/3 e D, ubicate sulle vie: Via Custoza parte, Via Custoza dall'intersezione con F. Pomilio fino ad intersezione Via Auriti, Via Auriti fino a Via Custoza, Via Pomilio primo tratto, come meglio individuate con apposito provvedimento di Giunta Comunale: esenzione;
- e) le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito unicamente da pensione minima INPS, ovvero da importo analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale: esenzione;
- f) le abitazioni occupate da nuclei familiari il cui reddito è costituito **unicamente** da indennità di mobilità corrisposta, ai sensi delle vigenti leggi INPS: esenzione;
- g) unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap **a cui sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero a condizione che l'handicap del familiare abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92** o non vedenti o sordomuti e grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 38 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 accertati sulla base di specifica normativa, con reddito ISEE complessivo dell'intero nucleo familiare, non superiore a € **20.000,00**: riduzione del 50%;

g/bis) unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 104/92 a cui non sono stati riconosciuti la disabilità grave ovvero la condizione che l'handicap del familiare non abbia connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, senza limitazione di percentuale e con reddito ISEE complessivo dell'intero nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00: riduzione 25%;

- h) nuclei familiari con minimo di 3 figli a carico con reddito ISEE complessivo dell'intero nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00: riduzione del 20%;
- i) nuclei familiari con coniugi di età non superiore a 35 anni, con reddito ISEE complessivo dell'intero nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00: riduzione del 20%;
- j) nuclei familiari con tutti i componenti di oltre 70 anni, con reddito ISEE complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 15.000,00: riduzione del 20%;

4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato che formuli apposita dichiarazione nei termini previsti, e decorrono dalla data nella quale si ha diritto all'agevolazione; in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione, l'agevolazione compete dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione, tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 40

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) locali nei quali verranno aperte nuove attività, con destinazione a pubblico esercizio, ricomprese nell'area individuata tra via De Lollis, Piazza Malta e via Toppi, come meglio individuata con apposito provvedimento di Giunta Comunale, per i primi tre anni: esenzione; l'agevolazione spetta dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione di denuncia TARI;
- b) Le attività economiche aperte nel corso del 2014, saranno escluse dal pagamento TARI per il corrente anno, mentre per gli anni 2015 e 2016 riceveranno una riduzione rispettivamente, pari al 40% e 20% a condizione che :
 - Presentino nei modi e nei termini la denuncia TARI;
 - Le nuove società o attività (artigiane e commerciali) non derivino da trasformazioni sociali di attività preesistenti;
 - Sono da escludersi da tale esenzioni le attività dei “ centri commerciali o polifunzionale e grandi distribuzione organizzate e assimilati” (terziario avanzato);
- c) esercizi commerciali (bar/tabaccherie) che provvedano alla dismissione di tutte le apparecchiature elettroniche di giochi a premi possedute, con decorrenza dalla data di apposita dichiarazione con allegata documentazione dimostrativa (cosiddetta lotta alla ludopatia): riduzione **40 %**;

ART. 41

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quelle più favorevoli. **Ad eccezione del compostaggio dei propri scarti organici di cui all'art. 39, comma 2.**

ART. 42

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 365 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 365 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 43 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 44 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni nel corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 5 rate aventi cadenza bimestrali, alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15 marzo dell'anno di competenza;
- 2° rata entro il 15 maggio dell'anno di competenza;
- 3° rata entro il 15 luglio dell'anno di competenza;
- 4° rata entro il 15 settembre dell'anno di competenza;
- 5° rata entro il 15 novembre dell'anno di competenza;

5. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui alla comma 5, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

6. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

7. Il Consiglio Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 5 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

9. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad € 16,55.

10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

11. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal successivo comma 5 dello stesso articolo 19, del decreto citato.

12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI

ART. 45 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ART. 46 SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 682, lettera b) punto 2 della legge 27 dicembre 2013, n.147 i servizi indivisibili sono così individuati:
 - a) PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
 - b) SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI
 - c) PUBBLICA ILLUMINAZIONE
 - d) VIABILITA'
 - e) VERDE PUBBLICO
 - f) PROTEZIONE CIVILE
2. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo , può individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma precedente con l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 47 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente **articolo 45** .In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore ad un anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le seconde abitazioni, la quota a carico dell'occupante, prevista dall'art. 1, comma 681 della Legge 14/2013, si stabilisce nella misura del 20%.

ART. 48

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 49

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 50

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
3. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, lettera a) e b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio competente con apposita perizia. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto con riferimento al periodo precedente. Detta dichiarazione dovrà essere inoltrata nel termine di 60 giorni dalla data d'inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

Art. 51

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241,
2. Il pagamento del tributo avviene con le modalità stabilite dalle vigenti normative.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 52

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 4,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 53

DICHIARAZIONE IMU - TASI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 54

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare entro il 31 gennaio, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione iniziale che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta, anche nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, unitamente alla presentazione di copia di valido documento di identità del dichiarante.
7. La dichiarazione di cessazione del possesso dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 55 RIMBORSI

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

701

ART. 56 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale delle entrate e patrimoniali.

ART. 57 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 58 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio competente ovvero eventualmente alla Società concessionaria, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

701

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

ART. 59

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Le somme dovute o versate in ritardo alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, in ragione annua, nella misura stabilita dall'apposito provvedimento comunale.

ART. 60

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'imposta, nelle sue diverse componenti e dei successivi atti di invito al pagamento, entro i termini previsti, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 61

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,55, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

701

ART. 62

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii..

ART. 63

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

701

CATEGORIE TARI

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
Cinematografi e teatri; installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi;
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree operative aperte;
Stabilimenti balneari;
Esposizioni/autosaloni;
Alberghi con ristorante;
Alberghi senza ristorante;
Case di cura e riposo, Caserme, Carceri;
Ospedali;
Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori;
Banche ed istituti di credito;
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
Edicola, Farmacia, tabaccaio;
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
Banchi di mercato beni durevoli;
Parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia;
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
Attività industriali con capannoni di produzione;
Attività artigianali di produzione beni specifici;
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
Mense, Birrerie, hamburgerie;
Bar, Caffè, pasticceria;
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
Plurilicenze alimentari / miste;
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
Ipermercati di generi misti;
Banchi di mercato di generi alimentari;
Discoteche, night club, parti comuni centri commerciali;
Ulteriore categoria previste dal regolamento comunale.

Firmati all'originale

n. 701

**Il Presidente
f.to Michetti**

**Il Presidente vicario
f.to S. Rispoli**

**Il Segretario Generale
f.to Labbadia**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: al 9 al 24 settembre 2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 9 settembre 2014



**Il Segretario Generale
avv. Celestina Labbadia**